



AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CIVICI CON CUI DEFINIRE, A SEGUITO DI PROGETTAZIONE CONDIVISA, IL PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A BOLOGNA - VIA SCANDELLARA N. 52 IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI DI BOLOGNA AL FOGLIO 173, MAPPALE 83, SUB 1, 2, 3 POS INV. B/374 COD. EDIFICIO 1034 CATEGORIA B/1 PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 1 - Premessa e contesto

I locali delle ex scuderie della Villa Scandellara sono stati per qualche decennio punto di riferimento a livello cittadino per gli amanti della Musica Rock. Essi ospitavano sale prove e studio di registrazione utilizzati da numerosi gruppi musicali, inoltre d'estate veniva organizzata nel parco Scandellara una rassegna molto conosciuta e frequentata denominata "Scandellara Rock".

Da tempo l'immobile necessitava di interventi di manutenzione straordinaria anche per la messa in sicurezza dell'edificio e grazie alla vincita del progetto "Scandellara rocks - Nuova musica nelle scuderie del parco di Villa Scandellara" nell'edizione del Bilancio partecipativo 2019-2020, è stato possibile realizzare tali interventi che si sono conclusi nella primavera 2024. Il progetto vincitore prevedeva la riqualificazione fisica dell'immobile finalizzata a valorizzare attività prevalentemente legate alla musica e rivolte a diverse tipologie di utenza con l'intento di coinvolgere più in generale tutta la cittadinanza.

L'immobile ha sempre avuto una relazione significativa con il Parco Scandellara e con le realtà che vi sono presenti: la scuola (Istituto comprensivo 7), la Biblioteca Mirella Bartolotti e con altre limitrofe quali impianti sportivi, ecc.

Si rileva quindi come il ruolo dello spazio e di chi lo gestirà sia fondamentale per promuovere anche una maggiore frequentazione del parco da parte di cittadini di età diverse attraverso l'organizzazione di attività ed eventi di tipo culturale, aggregativo ed educativo.

Il periodo di chiusura necessario alla riqualificazione dell'immobile ha portato però ad un impoverimento della rete sociale presente nell'area e anche a condizioni di maggiori criticità del parco. Si è ritenuto quindi utile, prima di un'assegnazione stabile dell'immobile, riattivare la comunità locale e facilitare occasioni di collaborazione tra scuola, biblioteca, impianti sportivi, associazioni e cittadini. Tutto ciò è stato considerato propedeutico alla proficua realizzazione di un successivo progetto di gestione dell'immobile che trovasse nel contesto terreno fertile per realizzare al meglio le proprie finalità contribuendo al contempo ad arricchirlo di ulteriori opportunità.

A tal fine è stato sottoscritto un Patto di Collaborazione per la riattivazione temporanea dello spazio "Scuderie" e per la realizzazione di attività di cura e animazione del parco. In particolare è stato previsto il coinvolgimento di giovani e adolescenti in un percorso di cittadinanza attiva che prevedesse piccoli interventi di cura dell'immobile e del parco anche per sviluppare nei ragazzi senso di appartenenza e radicamento al luogo.

Per valorizzare ulteriormente il territorio è stata inoltre indicata l'area del parco Scandellara con l'uso dello spazio "Scuderie", nell'ambito di un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse a partecipare a progettazioni condivise di attività di interesse generale da realizzare in 4 aree territoriali del Quartiere. Anche in questo caso si è arrivati alla sottoscrizione di un Patto di Collaborazione finalizzato alla creazione di una rete territoriale di soggetti civici interessati a migliorare la fruibilità e l'accessibilità del parco, all'organizzazione di ulteriori attività di aggancio di adolescenti per il coinvolgimento in attività ideate a partire dai loro interessi, alla realizzazione di pratiche motorie, laboratori musicali, iniziative teatrali, ecc. Entrambi i Patti di Collaborazione sono stati concepiti come reciprocamente complementari e integrati. L'oggetto e le finalità del presente Avviso, di cui al successivo articolo, si pongono pertanto in continuità con quanto illustrato.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale intende procedere, tramite un avviso ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento comunale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” (d'ora in avanti denominato Regolamento) e in esecuzione delle linee di indirizzo per l'individuazione delle finalità di pubblico interesse da perseguire (approvate con deliberazione del Consiglio del Quartiere San Donato-San Vitale O.d.G. n. 6 del 23/04/2024 P.G. n. 272969/2024) e della determinazione dirigenziale DD/PRO/2024/13654 P.G. n. ____/2024 alla definizione del progetto di gestione in uso stabile dell'immobile ubicato in Via Scandellara, 52 ai sensi dell'art. 23 del suddetto Regolamento per l'assegnazione dell'immobile.

Il progetto che si intende sostenere dovrà essere orientato a valorizzare l'immobile facendolo diventare un punto di riferimento qualificato soprattutto per i giovani, prevalentemente attraverso la realizzazione di attività a supporto di gruppi musicali e lo svolgimento di laboratori musicali ed artistici volti a far emergere e sviluppare le potenzialità dei ragazzi.

L'immobile inoltre dovrà diventare un nodo centrale nella rete di soggetti civici che in quel contesto si sta costituendo per la rivitalizzazione del parco.

Il progetto in particolare dovrà essere in grado di rispondere alle seguenti finalità:

- riattivare e rilanciare con un approccio innovativo uno spazio musicale storico con forte valenza aggregativa e ubicato in un territorio che richiede un presidio culturale e sociale;
- progettare e realizzare qualificate proposte culturali e di tempo libero, anche in collaborazione con la scuola, la biblioteca ed altre associazioni, a favore della popolazione scolastica e della libera utenza, quali ad esempio corsi e laboratori che utilizzino la musica quale strumento educativo, indirizzate a bambini, adolescenti e giovani adulti, per rispondere a situazioni di povertà educativa, culturale e relazionale e per offrire opportunità positive in alternativa a condizioni di rischio sociale;
- animare il parco circostante così da esplicare una funzione di presidio della sicurezza attraverso occasioni di aggregazione sociale che ne incrementino una positiva fruizione;
- entrare a far parte, con un ruolo proattivo, della rete di soggetti civici che si sta costituendo per la cura e la rivitalizzazione dell'area, proponendo e/o partecipando all'ideazione e all'organizzazione di eventi come concerti, feste di strada, festival cinematografici, presentazione di libri, laboratori e attività sportive, rivolte a diverse fasce di popolazione: bambini, adulti, anziani in un'ottica inclusiva rispetto a tutte le differenze, in collaborazione con le Istituzioni ed in particolare con il Quartiere San Donato-San Vitale.

Art. 3 - Forme di sostegno

Al fine di sostenere lo sviluppo delle attività progettuali di cui all'art. 2, questo ente intende mettere a disposizione del soggetto civico o del raggruppamento che ne curerà la gestione le seguenti utilità ai sensi dell'art.21 del Regolamento:

- l'assegnazione in uso stabile dell'immobile ubicato in Via Scandellara, 52 identificato al Catasto Fabbricati di Bologna al Foglio 173 Mappale 83, pos. inv. b/374 cod. edificio 1034 categoria B/1 il cui valore locativo annuo è pari ad euro 14.600,00.=. Ai sensi dell'Art. 23 del Regolamento il canone previsto per l'uso dell'immobile è calcolato in una percentuale del valore locativo di riferimento avuto riguardo alla valutazione dell'impatto sociale complessivo così come dettagliato all'art. 11 del presente Avviso.

L'immobile, che costituisce bene demaniale, è suscettibile di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ha una superficie netta pari a mq 153,35, ed è così strutturato:

al piano terra :

ripostiglio;
antibagno;
bagno;
ingresso;
laboratorio musicale;

laboratorio musicale;

al 1° piano :

sala;
studio.

La sua composizione complessiva è quella di cui alla planimetria allegata (Allegato 1 - Planimetria).

L'immobile è soggetto all'obbligo di dotazione di Attestato di Prestazione Energetica, pertanto sarà cura dell'Amministrazione Comunale consegnarlo all'assegnatario;

- la possibilità di utilizzare a titolo gratuito, ovvero in esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, il parco Scandellara per eventi culturali, ricreativi, sportivi, ecc. , per un numero massimo di giornate annue pari a 70;
- l'affiancamento del Quartiere San Donato-San Vitale per il miglior svolgimento delle attività secondo le modalità da concordare nel corso della presente procedura.

Art. 4 - Soggetti ammessi

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di progettazione condivisa le seguenti tipologie di soggetti ai sensi dell'art. 21 comma 7 del Regolamento e di cui alle lettere a), b), c) e g) dell'art. 3 c. 1 del medesimo Regolamento, ovvero:

- **a) Gli Enti del Terzo Settore:** le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati diversi dalle imprese sociali iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore D.Lgs. n. 117/2017 con sede legale o secondaria nella città metropolitana di Bologna;
- **b) Le imprese sociali** così come disciplinate dal D.Lgs. 112/2017 con sede legale o secondaria nella città metropolitana di Bologna;
- **c) Le Libere Forme Associative** con sede legale o operativa nella città metropolitana di Bologna ossia le associazioni, le fondazioni e i comitati non iscritti nel RUNTS, formalmente costituiti nella forma dell'atto pubblico o mediante scrittura privata registrata nella quale risultino finalità sociali, assenza dello scopo di lucro e, compatibilmente con la natura giuridica dell'organizzazione, la democraticità della struttura;
- **g) Le Case di Quartiere** istituite con delibera P.G. n. 223432/2019 e le loro sedi di coordinamento quali centri di servizi complementari sussidiari alle politiche e alle attività del Quartiere;

I gruppi informali di cui alla lettera d) dell'art. 3 del sopra citato Regolamento potranno *concorrere all'assegnazione solamente quali componenti di raggruppamenti aventi in qualità di capofila uno dei soggetti di cui all'art. 3 lettere a) - b) - c) e g).*

E' ammessa la partecipazione da parte di soggetti riuniti a condizione che il gruppo designi un referente individuato come capofila.

I soggetti civici che abbiano pendenze economiche, maturate a vario titolo nei confronti dell'Amministrazione, non potranno risultare assegnatari di immobili, salvo piani di rientro approvati dall'Amministrazione e puntualmente rispettati.

Non potranno inoltre risultare assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno o firmatari di accordi di collaborazione con l'Amministrazione i soggetti civici che si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, applicato per analogia ed in quanto compatibile, e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dal presente avviso e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il soggetto civico dovrà firmare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione sopra indicate, già prevista nella documentazione da compilare per la partecipazione al presente avviso, ferma restando l'attività di controllo.

Art. 5 - Modalità e termini di partecipazione

I soggetti interessati a rispondere al presente Avviso dovranno presentare una proposta progettuale, compilando l'Allegato A, che risponda alle finalità di cui all'art. 2, indicando le modalità con le quali si intendono perseguire e realizzare. Il progetto dovrà inoltre indicare tutte le ulteriori informazioni utili all'attribuzione dei punteggi come declinati nella griglia di cui all'art. 7.

Il progetto dovrà inoltre indicare l'eventuale ipotesi di suddivisione ed utilizzo degli spazi anche in chiave polifunzionale.

I moduli di partecipazione al presente Avviso dovranno pervenire, a pena di esclusione,

entro le ore 24 del 2024

esclusivamente via pec o e-mail al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Il Quartiere San Donato-San Vitale non si assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione della richiesta in assenza delle suddette verifiche da parte del proponente.

L'oggetto della mail dovrà contenere **oltre all'indicazione del mittente** la seguente dicitura:

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CIVICI CON CUI DEFINIRE, A SEGUITO DI PROGETTAZIONE CONDIVISA, IL PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A BOLOGNA - VIA SCANDELLARA N. 52 IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI DI BOLOGNA AL FOGLIO 173, MAPPALE 83, SUB 1, 2, 3 POS INV. B/374 COD. EDIFICIO 1034 CATEGORIA B/1 PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE

L'e-mail o pec dovrà contenere la documentazione sotto indicata, inoltrata esclusivamente in formato pdf e non trasmessa come contenuto da scaricare mediante link:

- 1 - modulo compilato (Allegato A) relativo al progetto di attività per la gestione dell'immobile sito a Bologna in Via Scandellara 52 firmato digitalmente dal legale rappresentante del richiedente o dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti, che contenga tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi come definiti al successivo art. 7. In caso di impossibilità a sottoscrivere digitalmente il modulo, questo dovrà essere sottoscritto con firma autografa e scannerizzato e dovrà essere accompagnato da copia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del richiedente o dei legali rappresentanti dei soggetti riuniti, datata/e e sottoscritta/e dal/i titolare/i del/i documento/i;
- 2 - Piano Economico della gestione redatto secondo il modello allegato al presente avviso sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente o dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti;
- 3 - Curriculum di tutti i soggetti/associazioni, sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti;
- 4 - Eventuali lettere di intenti, sottoscritte, comprovanti le collaborazioni previste.
- 5- Regolarità della posizione debitoria del gestore nei confronti del Comune di Bologna al momento della presentazione della domanda di partecipazione

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo e va concordato con gli uffici al seguente indirizzo di posta elettronica: affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it. Si precisa che gli arredi presenti nell'immobile non sono inclusi nella assegnazione.

Art. 6 - Descrizione della procedura

FASE A - Procedura di selezione del soggetto o del raggruppamento di soggetti con cui avviare la fase di coprogettazione sulla base della valutazione delle proposte pervenute, con le modalità specificate all'art. 7 del presente Avviso;

FASE B - Svolgimento della coprogettazione con il soggetto/raggruppamento selezionato e con eventuali ulteriori soggetti utilmente posizionati nella graduatoria di merito (entro la terza posizione in graduatoria), finalizzata alla stesura del progetto definitivo, con le modalità specificate all'art. 8;

FASE C - Sottoscrizione della convenzione con il soggetto (capofila nel caso di Raggruppamento) come indicato all'art. 9.

Art. 7 - Procedura di selezione (Fase A)

I progetti presentati saranno valutati, ai fini dell'ammissione alla progettazione condivisa e alla realizzazione di una graduatoria previa verifica dei requisiti di partecipazione richiesti, da una apposita Commissione tecnica nominata e presieduta dalla Direttrice del Quartiere.

I progetti verranno valutati secondo i seguenti criteri:

1) <u>Qualità del progetto.</u> La Commissione valuterà i seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none">- chiarezza, completezza e coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità richiamate nel presente avviso all'art. 2 e ai bisogni del contesto;- fattibilità del progetto (persone impiegate nello svolgimento delle attività, strumenti/attrezzature a disposizione, professionalità, orari e modalità di apertura all'utenza, ecc.);- sostenibilità della gestione dell'immobile e delle attività proposte. A tal fine dovrà essere presentato un piano economico con la previsione delle entrate e delle uscite volto a dimostrare la capacità del soggetto a sostenerne la gestione per tutta la durata dell'assegnazione;- aspetti innovativi delle proposte sia in riferimento ai contenuti delle attività che per le strategie di aggancio delle fasce di utenza a cui sono rivolte.	Fino a punti 40
2) <u>Esperienza pregressa nell'ambito oggetto dell'Avviso.</u> La Commissione valuterà l'esperienza maturata dai partecipanti nella realizzazione di progetti ed iniziative coerenti con l'oggetto dell'Avviso con particolare riferimento alla zona in cui è ubicato l'immobile e più in generale al Quartiere.	Fino a punti 20
3) <u>Impatto sociale delle attività svolte.</u> La Commissione valuterà la proposta di realizzazione di iniziative offerte gratuitamente e/o a costi ribassati e in generale l'impatto sociale positivo che si ritiene di realizzare in termini di benefici a favore degli utenti, in particolare per le fasce più fragili.	Fino a punti 20
4) <u>Presenza sul territorio e lavoro di rete.</u> La Commissione valuterà gli aspetti progettuali che dimostrino la capacità di promuovere e/o partecipare ad un lavoro di comunità costante e continuativo, di fare rete sul territorio, di collaborare con gli altri soggetti civici presenti e con le istituzioni, in particolare con il Quartiere.	Fino a punti 20

Il punteggio massimo attribuibile al progetto è pari a 100 punti con una soglia di sufficienza ai fini dell'ammissibilità in graduatoria di punti 60.

Al termine della valutazione dei progetti presentati, sarà predisposta una graduatoria che terrà conto del punteggio attribuito.

Art. 8 - Svolgimento della fase di Progettazione condivisa (Fase B)

La coprogettazione sarà svolta con il soggetto/raggruppamento che avrà raggiunto il punteggio più alto e pertanto collocato al primo posto in graduatoria.

Laddove si evidenzia l'opportunità di integrare utilmente il progetto che ha ottenuto il maggior punteggio con ulteriori attività a questo funzionali, l'Amministrazione procedente si riserva di invitare alle sessioni di coprogettazione coloro che si sono collocati al secondo ed eventualmente al terzo posto della graduatoria.

In caso di rinuncia del soggetto collocato al primo posto, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

La partecipazione del soggetto selezionato e degli altri eventuali invitati alla fase di progettazione condivisa è obbligatoria; la mancata partecipazione comporterà l'esclusione dal progetto definitivo per la gestione dell'immobile.

Gli incontri si svolgeranno indicativamente nel mese di novembre p.v.. Le date saranno comunicate tempestivamente via mail al/ai soggetto/i interessato/i.

Il Responsabile del procedimento esperirà prioritariamente un tentativo di progettazione condivisa con tutti i soggetti invitati finalizzata all'individuazione di una soluzione condivisa in cui saranno definite in particolare: le possibili integrazioni tra i diversi soggetti coinvolti, le modalità di attuazione, collaborazione e valutazione delle attività, nonché la definizione di tutti gli aspetti relativi alla sottoscrizione della convenzione per l'assegnazione degli spazi comprensivi degli impegni che l'Amministrazione e i soggetti proponenti assumono.

Nel caso in cui non risulti possibile elaborare un progetto definitivo condiviso si procederà con una nuova fase di coprogettazione esclusivamente con il soggetto/raggruppamento collocato al primo posto nella graduatoria di merito.

Gli incontri di coprogettazione andranno a definire i contenuti che verranno poi recepiti nel progetto definitivo, quali:

- gli obiettivi da conseguire con particolare riferimento alle esigenze del territorio, alle priorità emergenti ed alle opportunità presenti, in relazione alle linee di intervento stabilite nel presente Avviso;
- le attività da realizzare;
- le modalità gestionali;
- i ruoli dei partner;
- la pianificazione economica per la definizione dei costi e delle forme di sostegno, unitamente agli impegni che i soggetti proponenti assumono;
- gli elementi e caratteristiche di innovatività, sperimentaltà e di integrazione con i diversi soggetti coinvolti;
- i risultati attesi e i relativi indicatori, le modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sociale.

Gli incontri saranno debitamente verbalizzati e i relativi atti saranno pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.

Ciascun partecipante alla coprogettazione si impegna a mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni, alle dichiarazioni, alla documentazione e a quant'altro di cui venga a conoscenza nel corso della procedura.

Il Quartiere al termine della fase di coprogettazione approverà il progetto definitivo che dovrà essere sottoscritto dalle Parti contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.

Art. 9 - Sottoscrizione della convenzione (Fase C)

Gli esiti della fase di progettazione condivisa verranno formalizzati mediante sottoscrizione di una convenzione che dovrà contenere gli elementi previsti dall'art. 26 del Regolamento.

Art. 10 - Durata dell'assegnazione dell'immobile e cause di cessazione anticipata

A norma dell'art 23 c. 3 del Regolamento, la durata dell'assegnazione dell'immobile è stabilita "per un periodo massimo di anni 4 eventualmente rinnovabili per altri 4 con atto espresso e motivato in relazione al positivo andamento delle attività".

Almeno 6 mesi prima della scadenza dei primi 4 anni, il gestore dovrà presentare al Quartiere la

relazione della gestione del primo quadriennio che, se valutata positivamente, consentirà l'attivazione del rinnovo.

Alla scadenza, il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al soggetto gestore all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza dell'assegnazione, il soggetto gestore non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose (escluso quanto eventualmente dato in dotazione dal Comune), sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Il soggetto gestore ha la facoltà di recedere con preavviso di mesi tre da comunicarsi al Quartiere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Costituisce causa di **revoca della convenzione**, previa diffida scritta, lo svolgimento di una programmazione concreta delle attività non concordata con il Quartiere, il mancato rispetto delle normative vigenti sulla destinazione d'uso dell'immobile, delle normative sulla sicurezza e delle regole di convivenza con il vicinato (ad es. immissioni rumorose, afflusso di persone, rispetto di tutte le altre prescrizioni applicabili, ecc.) nonché delle ulteriori prescrizioni e regole di comportamento sullo svolgimento delle attività di progetto, che il Quartiere si riserva di stabilire tenuto conto della peculiarità del contesto urbano, ambientale e sociale in cui è ubicato l'immobile in oggetto.

Art. 11 - Canone

Il valore locativo annuo di riferimento per il presente immobile è di Euro 14.600,00.=.

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento il canone previsto per l'uso dell'immobile è calcolato in una percentuale del canone locativo di riferimento avuto riguardo alla valutazione dell'impatto sociale complessivo del progetto così come delineato nell'avviso (considerando cioè il punteggio totale ottenuto sommando i punteggi di tutti i criteri).

L'abbattimento è definito secondo la seguente scala di graduazione:

- 100 punti abbattimento del 100%
- da 90 a 99 punti abbattimento del 90%
- da 80 a 89 punti abbattimento del 80%
- da 70 a 79 punti abbattimento del 70%
- da 60 a 69 punti abbattimento del 60%.

La persistenza dell'abbattimento del canone durante il periodo dell'assegnazione è subordinata al mantenimento delle attività e delle proposte contenute nel progetto presentato e che hanno dato luogo all'attribuzione del punteggio che ha determinato la percentuale di abbattimento del canone.

L'importo relativo al canone annuo sarà corrisposto dal soggetto civico al Comune, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, in rate trimestrali anticipate e sarà soggetto ad aggiornamento annuale nella misura del 100% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale adeguamento verrà applicato automaticamente senza necessità di apposita comunicazione, e con applicazione della percentuale riferita al mese precedente rispetto a quello di sottoscrizione.

La mancata corresponsione di anche una sola rata del canone pattuito comporta l'applicazione delle disposizioni regolamentari di cui al P.G. n. 2009/2012 del 2 aprile 2012 "Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali".

Art. 12 - Utilizzo dell'immobile

Il Gestore dovrà utilizzare l'immobile esclusivamente per le finalità inerenti il progetto. Gli spazi saranno utilizzati in modo ottimale e comunque per usi non impropri rispetto alle finalità della concessione. Il Gestore dovrà utilizzare gli spazi assegnati e svolgere le attività rispettando le

normative vigenti ed i regolamenti comunali, senza arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a persone e cose.

Il Gestore, previa segnalazione al Quartiere, potrà permettere l'uso degli spazi ad altri soggetti (associazioni, gruppi ecc.) sempre e comunque per usi congrui con le attività progettuali.

Ulteriori modalità per l'uso degli spazi da parte di altri soggetti, per iniziative e scopi coerenti con il presente avviso, potranno essere concordate tra le parti e indicate nella Convenzione.

Il Comune si riserva di procedere a verifiche periodiche delle condizioni di utilizzo degli spazi.

Art. 13 - Oneri a carico del gestore

Saranno a carico del soggetto gestore, oltre il canone, i seguenti oneri:

- a) Il Gestore consentirà che l'immobile possa essere utilizzato gratuitamente per attività istituzionali del Comune di Bologna o per attività considerate di particolare rilevanza sociale svolte da terzi e indicate dallo stesso. Tale disponibilità viene quantificata per un massimo di 6 (sei) giorni all'anno per iniziative promosse direttamente dal Quartiere e/o da altri soggetti in collaborazione con lo stesso;
- b) tutte le spese inerenti la stipulazione della convenzione (bolli, spese di registrazione, ecc.) per l'assegnazione dell'immobile;
- c) l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile concesso;
- d) l'acquisizione e manutenzione di attrezzatura idonea per qualità e quantità al raggiungimento degli obiettivi previsti;
- e) l'apertura, chiusura dell'immobile relativamente all'accesso degli utenti e del pubblico, secondo gli orari concordati con il Quartiere, nonché custodia dell'immobile, attrezzature e beni mobili ivi presenti;
- f) la manutenzione ordinaria dell'immobile, compresa la pulizia degli spazi comuni presenti. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- g) tutti gli oneri fiscali e tributari (compresa la tassa sui rifiuti) connessi e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile, con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano sulla proprietà;
- h) le spese per le utenze che potranno essere direttamente intestate, o rimborsate al Comune allorché non sia possibile l'intestazione diretta delle utenze;
- i) tutte le spese per le volture delle utenze che saranno direttamente intestate;
- j) coperture assicurative come indicate nel successivo art. 18 e nello schema di convenzione.

Art. 14 - Obblighi a carico del gestore

Il gestore dovrà:

- utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza previo assenso del Quartiere;
- non adibire gli spazi concessi o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza;
- non adibire gli spazi concessi o parte di essi a sexy shop, compro oro o altri esercizi analoghi o comunque attività potenzialmente rischiose per la quiete sociale e la salute pubblica, per evitare

o limitare l'insorgenza di conflittualità o problemi di convivenza sociale;

- escludere l'utilizzo del bene per attività o interventi che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o praticino forme di discriminazione. L'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal primo periodo del presente comma costituisce causa di decadenza dall'assegnazione;
- presentare annualmente (entro 60 giorni dalla conclusione dell'anno solare) all'Ufficio Affari Istituzionali una relazione dettagliata sulle attività svolte corredata da rendicontazione redatta secondo l'Allegato 3 al presente avviso. La relazione e i documenti di rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto gestore. Il Quartiere potrà richiedere in qualsiasi momento ulteriori dati, informazioni, documentazione, report relativi al bene concesso;
- attraverso il proprio sito internet pubblicare lo Statuto e i propri Bilanci, evidenziando in caso di utili, la loro destinazione ed inoltre dovranno essere evidenziate le seguenti informazioni:
 - l'ammontare del supporto fornito dal Comune in via indiretta (ad esempio l'abbattimento del canone);
 - le attività effettivamente svolte e i risultati conseguiti, in relazione a quanto previsto dalla convenzione.
- se del caso e in base alla tipologia di soggetto, adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dalla L. n. 124/2017 art. 1 comma 125.

L'utilizzo del logo del Comune e/o del Quartiere San Donato-San Vitale deve essere richiesto e autorizzato.

Inoltre sarà data la possibilità, se attivato, di inserire le attività svolte sul proprio profilo nella sezione Partecipa del Sito Iperbole.

Art. 15 - Oneri del Comune di Bologna

Sono a carico del Comune di Bologna gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile.

Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare: per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Art. 16 - Manutenzione dell'immobile

1. L'immobile è concesso in uso nello stato di consistenza e conservazione in cui si trova di cui il gestore dichiara di avere piena conoscenza, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti o che abbiano ragione legale di esistere. Il gestore dichiara, in particolare, di avere piena conoscenza che i locali non sono affetti da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso stabilito.
2. La manutenzione ordinaria dell'immobile è a carico del gestore, a sua cura e spese. Il gestore si obbliga a mantenere i locali in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Concedente da ogni onere relativo ai necessari interventi. Ogni intervento dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni di interesse storico ed artistico, fermo restando l'ottenimento dei preventivi nulla-osta da parte degli Enti/Uffici competenti.
3. La manutenzione straordinaria dell'immobile è a carico del Concedente. Eventuali interventi da parte del gestore di manutenzione straordinaria dell'immobile devono essere preventivamente autorizzati dal Concedente, fermo restando quanto indicato al successivo punto 6. L'eventuale

rilascio dell'autorizzazione, a discrezione del Concedente, sarà subordinato alla presentazione di apposita fidejussione a garanzia degli impegni correlati ai lavori ed eventualmente anche a garanzia degli impegni correlati alla rimessa in pristino. Non saranno autorizzati interventi di manutenzione straordinaria che comportino alterazioni dei luoghi incompatibili con l'assetto architettonico, distributivo e strutturale del bene (es.: canne fumarie, creazione di vani/fori, ecc).

4. In difetto di espresso accordo con il Concedente, il gestore non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso per i miglioramenti apportati ai locali o per gli interventi di manutenzione straordinaria e le addizioni eseguiti sullo stesso.
5. Il gestore si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di adeguamento dei locali volte al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità alle norme legislative, regolamentari e dei contratti collettivi del lavoro, tempo per tempo vigenti, previa espressa autorizzazione del Concedente ove necessaria in relazione alla tipologia degli interventi. Il gestore si obbliga a tenere indenne il Concedente da interventi volti al mantenimento della specifica idoneità dei locali all'attività esercitata.
6. Il gestore dichiara di essere pienamente edotto che i progetti di opere di qualunque genere, che intende eseguire all'interno dei locali, soggiacciono alla normativa di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e pertanto all'ottenimento dei preventivi nulla-osta da parte degli Enti/Uffici competenti ed all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo posti in capo al gestore determina la facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza della concessione con efficacia immediata, irrimediabile, altresì, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza della decadenza della concessione.

Art. 17 - Garanzie

Il gestore, prima della sottoscrizione della convenzione, dovrà garantire il puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste mediante presentazione di garanzia fideiussoria a prima richiesta tramite Istituto Bancario o con Impresa di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni per un importo minimo non inferiore a tre mensilità del canone dovuto in base all'eventuale abbattimento dello stesso oppure mediante deposito cauzionale per un importo pari ad almeno tre mensilità come sopra. Nel caso di abbattimento del 100% la misura della cauzione sarà la medesima prevista per il caso di abbattimento del 90%.

Per quanto riguarda la garanzia fideiussoria questa dovrà avere validità pari al periodo di durata dell'assegnazione, e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.;
- c) l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 C.C..

La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 18 – Responsabilità/Coperture assicurative

Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O) per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavori subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla convenzione siglata con il Comune di Bologna relativamente ai locali in oggetto, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 2.000.000,00.=

- RCO Euro 2.000.000,00.=

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- * conduzione dei locali, strutture, beni, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione;
- * committenza di lavori e servizi in genere;
- * Rc derivante dalla preparazione, somministrazione e smercio di cibi e bevande;
- * organizzazione di manifestazioni culturali o altre;
- * danni a cose in consegna e/o custodia;
- * danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
- * danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i soci, i volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della convenzione;
- * Rc personale dei dipendenti, soci, collaboratori, volontari ed ogni altro soggetto che partecipi all'attività oggetto della convenzione;
- * interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- * danni da lavori di ordinaria manutenzione;
- * danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- * danno biologico;
- * danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- * Clausola di "Buona Fede INAIL".

Incendio e rischi accessori

Il gestore dovrà stipulare altresì l'assicurazione:

* per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati a qualsiasi titolo dal Comune di Bologna, mediante garanzia RISCHIO LOCATIVO per un valore (pari al valore "a nuovo" dei beni medesimi) di Euro 153.350,00.=.

* per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione della convenzione e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre al Quartiere idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza della convenzione e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

Il Concedente è altresì esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al concessionario per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nei locali ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa concessa.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il gestore esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che il soggetto gestore stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Quartiere prima della sottoscrizione della convenzione.

Art. 19 - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dell'immobile oggetto di concessione per pubblica utilità, senza che al gestore nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Quartiere si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa diffida e successiva comunicazione al gestore, in caso di:

- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- frode dimostrata dal gestore in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dell'immobile oggetto di convenzione;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dal gestore, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.
- la mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza di diritto dell'assegnazione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti.

Art. 20 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Bologna.

Art. 21 - Informazioni

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al Regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale DC/PRO/2022/90 P.G. n. 769201/2022.

Copia del presente avviso pubblico, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:

- Albo Pretorio on-line del Comune di Bologna all'indirizzo:

<http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf>

- il sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi Pubblici e alla pagina del Quartiere San Donato-San Vitale: <http://www.comune.bologna.it/quartieresandonato/>

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso, **entro e non oltre il 2024 ore 24** è possibile rivolgersi al Quartiere San Donato-San Vitale, esclusivamente per iscritto, facendo riferimento all'Ufficio Affari Istituzionali, Contratti, Convenzioni e supporto Giuridico, e-mail: affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it

Si comunica che i chiarimenti saranno pubblicati **sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Concorsi e Avvisi – Altri bandi e avvisi pubblici.**

L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di

pubblicare sul sito Internet del Comune di Bologna www.comune.bologna.it le informazioni e i documenti relativi ai progetti che hanno usufruito di forme di sostegno.

Art. 22 - Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/90

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

Si comunica che la responsabile del procedimento è la Direttrice del Quartiere San Donato-San Vitale e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall'avviso pubblico.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità legate all'espletamento dell'Avviso Pubblico in oggetto. La normativa di riferimento è, tra l'altro, lo Statuto Comunale (art. 4) ed il Regolamento Comunale Libere Forme Associative.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non

pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare all'Avviso Pubblico in oggetto.

f.to La Direttrice del Quartiere
San Donato-San Vitale
Dott.ssa Gessica Frigato

Allegato A - Manifestazione di interesse e proposta progettuale

Allegato 1 - Planimetria

Allegato 2 - Piano Economico

Allegato 3 - Rendicontazione

Allegato 4 - Attestazione di avvenuto sopralluogo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate)